



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 26 Del 24-01-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 63

Oggetto: CONVALIDA CONDONO EDILIZIO DITTA FRANCUCCI LUIGI SRL PRATICA N. 384 DEL 01/10/1986 IN VIA PIANE DI CHIANTI 38 AREA EX SICA. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 551/1331 DEL 20/12/2019.

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Richiamati:

- ✓ la propria Determinazione n. 551 del 20/12/2019 Reg. gen. N. 1331 recante "DETERMINAZIONE SANZIONE PAESAGGISTICA E CONVALIDA DEL TITOLO EDILIZIO SOSPESO DITTA FRANCUCCI LUIGI SRL CONDONO EDILIZIO PRATICA N. 384 DEL 01/10/1986 VIA PIANE DI CHIANTI 38 AREA EX SICA";
- ✓ la nota acquisita al protocollo con n. 18285 del 30/12/2019 alla quale vengono allegati pareri della Soprintendenza nn. 0012385 del 27/04/2016 e 0013373 del 05/05/2016 in merito alle pratiche di condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico imposto in data successiva alla realizzazione delle opere abusive denunciate;

Premesso:

- ✓ che in data 01/10/1986, è stata presentata dalla Ditta SICA Società Industriale Calcestruzzi e Affini S.p.A. istanza di sanatoria per gli abusi edilizi di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 47 (pratica edilizia prot. 384);
- ✓ che, in esito all'istruttoria, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 348 del 08/11/1999 per condono edilizio di cui alla Legge 28/02/1985 n. 47, prot. 6720, avente per oggetto "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO, DI UN CAPANNONE AD USO RICOVERI ATTREZZI E MAGAZZINO COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE", alla ditta ADRIA Beton s.r.l., legale rappresentante sig. Marconi Giovanni nato a Macerata il 17/08/1943, con sede in via Picena, b.go Sforzacosta a Macerata, immobile sito in Pollenza, in c.da Piane di Chianti 38, AREA ex SICA, distinto catastalmente al foglio n. 46 con p.lle n. 794-912-1003 (ex 88-83-22/b-59/a);

- ✓ che l'area in questione è oggi compresa in ambito soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, (ex Legge 431/1985) in quanto inserita all'interno della fascia di 150 metri dall'argine del fiume Chienti;
- ✓ che la Provincia di Macerata, Dipartimento 3, Settore XI Urbanistica, con nota n. 57846 pervenuta in data 04/09/2007 ed assunta al protocollo 10092, evidenziava quanto segue:
 - si richiama che erroneamente è stato indicato l'insussistenza della procedura di cui all'art 32 della L. 47/85;
 - si chiede di ricevere copia di eventuale parere acquisito ai sensi dell'art 32 della L. 47/85;
- ✓ che l'ufficio tecnico con nota n. 1969 del 14/02/2008, disponeva ai sensi dell'art 7 della Legge 241/1990:
 - l'avvio del procedimento amministrativo, al fine di convalidare il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria n. 384 del 08/11/1999 prot. n. 6720 citata;
 - la sospensione dell'efficacia della stessa Concessione edilizia in Sanatoria n. 384 del 08/11/1999 sino alla fine del procedimento;
- ✓ che con nota assunta al prot. 7404 del 23/05/2019 la ditta FRANCUCCI LUIGI, per conto della FRANCUCCI S.r.l. di Treia, c.f. 01241490430, con sede in via FIRENZE, 62010, a TREIA (MC), subentrata alla precedente ditta proprietaria ADRIA Beton S.r.l., ha presentato le integrazioni richieste per il completamento della pratica;
- ✓ che con Determinazione Dirigenziale n. 396 del 18/10/2019 la Provincia di Macerata ha quindi rilasciato il parere ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, previo parere favorevole della Soprintendenza di Ancona rilasciato con rif. n. 20736 del 23/07/2019 e n. 15884 del 24/07/2019 inviato in data 14/10/2019 acquisito al protocollo del comune con n. 14333 del 14/10/2019;

Rilevato:

- ✓ che il parere della Soprintendenza assunto al prot. 14333 del 14/10/2019 prescriveva *"...Prima dell'eventuale rilascio del condono edilizio codesto Ente vorrà, nell'esercizio delle proprie competenze, verificare che i lavori eseguiti corrispondano effettivamente a quanto dichiarato e rappresentato negli elaborati trasmessi, oltre che successivamente applicare l'importo delle sanzioni previste secondo le norme vigenti in materia, comunicandole allo scrivente"*;
- ✓ che il Responsabile del Procedimento in data 20/12/2019 ha provveduto ad effettuato gli accertamenti tecnici necessari alla Determinazione dell'Indennità Risarcitoria Paesaggistica ai sensi artt. 3 e 4 D.M. 26/09/1997;
- ✓ che il pagamento della sanzione irrogata risultava allo scopo propedeutico alla CONVALIDA DEL TITOLO EDILIZIO del 08/11/1999 per Condono edilizio di cui alla Legge 28/02/1985 n. 47 prot. 6720, avente per oggetto "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO, DI UN CAPANNONE AD USO RICOVERI ATTREZZI E MAGAZZINO COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE";

Ricordato:

- ✓ che pertanto con Determinazione n. 551/1331 del 20/12/2019, nel determinare definitivamente l'importo della sanzione paesaggistica da richiedere ai sensi del d.lgs. 42/2004 alla ditta FRANCUCCI S.r.l. di TREIA c.f. 01241490430 in misura pari a € 3.954,26 (tremilanovecentocinquantaquattro/26), provvedeva, previo formale accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione, alla CONVALIDA DEL TITOLO EDILIZIO del 08/11/1999 per condono edilizio di cui alla Legge 28/02/1985 n. 47 prot. 6720, avente per oggetto "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO, DI UN CAPANNONE AD USO RICOVERI ATTREZZI E MAGAZZINO COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE" sito in Pollenza, PIANE DI CHIANTI 38 AREA ex SICA, distinto in catasto al Foglio n. 46, P.lle n. 794-912-1003 (ex 88-83-22/b-59/a);

Considerato

- ✓ che con nota del 28/12/2019, assunta al prot. 18285 del 30/12/2019, l'ing. Alberto Gigli di Macerata inviava, per conto della ditta Francucci S.r.l. una serie di osservazioni in merito alla

legittimità dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 146, comma 4, e 167 del codice dei beni culturali al caso in specie;

- ✓ che, a seguito di approfondimento normativo, si sono reperite le note dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 12385 del 27/04/2016 e n. 13373 del 05/05/2016, emanate a chiarimento delle modalità di applicazione della disciplina sanzionatoria di cui ai citati artt. 146, comma 4, e 167 del codice dei beni a seguito delle sentenze del T.A.R. Lombardia, n. 1891/2015, del T.A.R. Veneto n. 1383/2013, e del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3663 del 27/07/2015, ove si precisa come "*..., qualora l'opera a suo tempo realizzata non richiedesse la previa autorizzazione paesaggistica, per mancanza del vincolo, e non sia perciò ad origine paesaggisticamente abusiva, la valutazione di compatibilità si configura come un'autorizzazione paesaggistica postuma, sul modello dell'art. 146 del codice di settore, non rientrante nel divieto di autorizzazione ex posi in sanatoria (riferito alle sole opere realizzate senza autorizzazione in presenza del vincolo). Al riguardo si osserva come sia del tutto pacifico, in dottrina e giurisprudenza, l'ammissibilità delle autorizzazioni postume, così dette "ora per allora", in tutti i settori dell'ordinamento amministrativo, anche in mancanza di espressa previsione di legge, principio rispetto al quale il divieto dell'art. 146, comma 4, si pone come regola eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione. Appare altresì di tutta evidenza che alla fattispecie in argomento non sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 181 del codice, riferite al solo caso di abuso paesaggistico nei termini sopra specificati...*";
- ✓ che, alla luce degli accertamenti condotti appare pertanto pacifico come nel caso in specie, visto che il vincolo paesaggistico è stato imposto sull'area in argomento dopo la realizzazione dell'immobile abusivo, la procedura autorizzatoria mediante condono edilizio, pur contemplando necessariamente l'espletamento della procedura prevista dall'ex art. 32 della legge 47/1985, non comporti il pagamento di alcuna sanzione, in quanto appunto all'epoca di realizzazione dell'opera non sussisteva alcun vincolo paesaggistico sull'area medesima;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di rettificare la precedente determina n. 551/1331 del 20/12/2019 correggendone il dispositivo nella parte in cui prevede il pagamento della sanzione a carico della ditta richiedente, a completamento dell'iter amministrativo iniziato con istanza assunta al protocollo n. 384 del 01/10/1986;

Preso atto:

- ✓ che dall'adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del comune di Pollenza;

Visto:

- ✓ la legge n. 47 del 28/02/1985 recante "*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia*" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli artt. 146 e ss. del decreto legislativo 42 del 22/01/2004, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il d.P.R. n. 327 del 08/06/2001 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ le sentenze del T.A.R. Lombardia n. 1891/2015, del T.A.R. Veneto n. 1383/2013, e del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3663 del 27/07/2015;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in virtù delle disposizioni in narrativa richiamate;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile,

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di prendere atto della consolidata giurisprudenza amministrativa in materia come sintetizzata specificatamente nelle note dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 12385 del 27/04/2016 e n. 13373 del 05/05/2016, allegate in copia al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in esito alla quale non è previsto il pagamento di alcuna sanzione paesaggistica nel caso di opere oggetto di condono edilizio realizzate in data anteriore all'apposizione dei vincoli paesaggistici;
3. di provvedere pertanto alla conforme rettifica del dispositivo della precedente determina n. 551/1331 del 20/12/2019 accertando l'esenzione, in capo alla ditta richiedente FRANCUCCI S.r.l. di Treia, c.f. 01241490430, dal pagamento della sanzione paesaggistica per la sanatoria edilizia di cui alla pratica prot. 6720/1986;
4. di confermare con il presente atto la CONVALIDA DEL TITOLO EDILIZIO del 08/11/1999 mediante condono edilizio di cui alla Legge 28/02/1985 n. 47, prot. 6720/1986, avente per oggetto "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO, DI UN CAPANNONE AD USO RICOVERI ATTREZZI E MAGAZZINO COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE" sull'area sita in comune di Pollenza, in c.da Piane di Chienti 38 (ex SICA), distinta catastalmente al foglio n. 46 con mappali n. 794-912-1003 (ex 88-83-22/b-59/a);
5. di provvedere all'invio di copia del presente atto, agli enti di seguito elencati, quale atto conclusivo del procedimento di Convalida del Titolo Edilizio di Condono Edilizio:
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
 - Provincia di Macerata, Settore Ambiente e Territorio;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del comune di Pollenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

24-01-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 28-01-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli